

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI IMPRESE SPIN OFF

1. Principi generali
2. Definizione di impresa Spin Off
3. Commissione Spin Off
4. Procedura di costituzione degli Spin Off
5. Soggetti proponenti e altri partecipanti
6. Partecipazione del Distretto
7. Autorizzazione all'utilizzo del logo
8. Incubazione degli Spin Off
9. Partecipazione di personale DHITECH agli Spin Off
10. Riconoscimento della qualifica di Spin Off DHITECH a società di recente costituzione
11. Riservatezza
12. Proprietà intellettuale
13. Entrata in vigore

1. Principi generali

1.1. Lo sviluppo economico di un territorio è determinato non solo dalla creazione di nuova conoscenza ma anche dalla disponibilità e dall'abilità di imprenditori innovativi a tradurre dette conoscenze in nuovi prodotti e nuovi processi. Gli imprenditori *knowledge-intensive* sono identificati come gli attori chiave del processo preposto alla trasformazione della nuova conoscenza in valore socio-economico per la Regione Puglia. Come chiaramente evidenziato nello *Entrepreneurship 2020 Action Plan*: i) l'Europa ha bisogno di più imprenditori per ripristinare una crescita sostenibile ed un più elevato livello di occupazione, ii) l'Imprenditorialità *knowledge-intensive* è identificata come processo fondamentale per la crescita economica e per la creazione di nuovi posti di lavoro grazie alla costituzione di nuove imprese, di nuovi mercati, di nuove competenze, iii) le nuove imprese sono fondamentali per garantire un livello di impiego sostenibile. Appare quindi necessario non solo rafforzare ed estendere la propensione delle imprese all'innovazione e alla internazionalizzazione, rafforzando processi già in corso, ma anche supportare lo sviluppo di nuove imprese *knowledge-intensive*.

1.2. Come riportato nel proprio Statuto, DHITECH Distretto Tecnologico HIGH-TECH - Società consortile a responsabilità limitata (di seguito, per brevità, anche "Distretto", "Dhitech" o "Società") ha come proprio oggetto sociale il sostegno allo sviluppo del territorio regionale pugliese, sostenendone l'eccellenza scientifica e tecnologica, attraendo investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia, promuovendo e sostenendo la nascita di nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà svolgere, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e l'insediamento sul territorio della Regione Puglia di imprese volte a valorizzare la scelta strategica di ricerca, innovazione e conoscenza aperta e competitiva, e potrà porre in essere iniziative mirate, in particolare, all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, afferenti ai settori tecnologici di competenza del distretto tecnologico (Articolo 4, Paragrafo 2.3). A tal fine, la Società potrà promuovere e sostenere progetti che si avviino con obiettivi di creazione di nuove imprese o di rafforzamento di imprese esistenti (Articolo 4, Paragrafo 3.5), potrà costituire o partecipare a società di capitali anche con scopo di lucro, a condizioni che queste abbiano attività conformi, connesse o strumentali al perseguimento delle proprie finalità (Articolo 4, Paragrafo 4), potrà assumere interessenze o partecipazioni in imprese o

società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nel rispetto dell'art.2361 c.c., anche come compenso per i servizi resi(Articolo 4, Paragrafo 7).

1.3 Con il procedere dei progetti di ricerca partecipati dal Distretto, sono in crescente aumento le opportunità di intraprendere, con i diversi soggetti coinvolti negli stessi progetti, iniziative di carattere imprenditoriale finalizzate alla valorizzazione degli esiti della ricerca.

1.4 L'atto d'obbligo sottoscritto con il MIUR, vincola il DHITECH a valorizzare i risultati delle ricerche finanziate. La promozione ed il sostegno alla costituzione e avvio di imprese Spin Off che valorizzino i risultati delle ricerche coordinate dal Distretto e finanziate dal MIUR, risponde quindi ad un preciso impegno del Distretto, del tutto coerente con le proprie finalità istituzionali.

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto della società, intende favorire la costituzione di società aventi come obiettivo lo sviluppo e la valorizzazione imprenditoriale di nuovi prodotti e/o servizi basati sulle conoscenze e sui risultati della ricerca intrapresa nell'ambito di progetti promossi dal Distretto.

2. Definizione di impresa Spin Off

2.1 Si definisce **"Spin Off del Distretto Tecnologico DHITECH"** una nuova impresa, costituita come società di capitali, finalizzata alla valorizzazione dei risultati della ricerca ottenuti durante Progetti di Ricerca coordinati dal Distretto o da questo condotti autonomamente o in collaborazione con i propri soci.

2.2 Le modalità di costituzione delle società di cui al comma precedente e la disciplina dei rapporti con il Distretto sono disciplinati dagli articoli seguenti del presente Regolamento.

2.3 Vengono altresì definite **"Imprese sostenute dal Distretto Tecnologico DHITECH"** quelle società, comunque collegate alle attività di ricerca e/o di formazione svolte dal DHITECH autonomamente o in collaborazione con i suoi soci, che il Distretto, pur non acquisendone una quota di partecipazione, sostiene nell'ambito dei propri fini istituzionali e/o dei propri progetti.

2.4 Il riconoscimento di **"Spin Off del Distretto Tecnologico DHITECH"** e di **"Impresa sostenuta dal Distretto Tecnologico DHITECH"** viene autorizzato con apposita deliberazione del proprio Consiglio d'Amministrazione, dopo una fase istruttoria espletata dalla Commissione Spin Off, come descritto nel successivo Art. 3. La partecipazione al capitale sociale delle imprese Spin Off viene deliberata, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

3. Commissione Spin Off

3.1 E' istituita la Commissione Spin Off del Distretto. Essa è composta dal Presidente o suo delegato e da membri del Consiglio di amministrazione rappresentativi delle aree di interesse del Distretto.

3.2 La Commissione viene nominata dal Consiglio di Amministrazione all'atto del suo insediamento. Il Consiglio ne stabilisce anche il numero di componenti. La commissione dura in carica tre anni e decade con il decadere del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominata.

3.3 La Commissione è integrata di volta in volta da membri esterni al Consiglio, di comprovata esperienza e qualificazione, espressione dei soci pubblici e/o privati del distretto, rappresentativi dell'area di interesse degli specifici Spin Off in esame.

3.4 La Commissione ha il compito di:

- a) valutare tutte le proposte per il riconoscimento di “Spin Off del Distretto Tecnologico DHITECH” e di “Impresa sostenuta dal Distretto Tecnologico DHITECH”, formulate da soggetti di cui al successivo Art. 5. Dette richieste sono valutate tenendo conto in ogni caso dei seguenti criteri: coerenza con i settori di attività del Distretto, contenuto di conoscenza ed innovatività del progetto, compagine sociale, tipologia di sostegno richiesto al Distretto;
- b) valutare la possibilità, ove ricorrano motivi di convenienza e/o opportunità, che il Distretto partecipi, in qualità di socio, alla società Spin Off e, in quest’ultimo caso, proporre la quota di partecipazione del Distretto, secondo quanto previsto al successivo Art. 6;
- c) valutare eventuali conflitti di competenza tra le attività della nuova società e le attività dei soci;
- d) effettuare una ricognizione annuale delle attività degli “Spin Off del Distretto Tecnologico DHITECH” e delle “Imprese sostenute dal Distretto Tecnologico DHITECH” attivati e riferire in merito al Consiglio di Amministrazione del Distretto una volta all’anno;
- e) valutare, anche in relazione all’esito della ricognizione di cui al precedente punto d) l’opportunità della permanenza del Distretto negli Spin Off nei quali partecipi in qualità di socio;
- f) valutare l’eventuale revoca della qualifica di “Spin Off del Distretto Tecnologico DHITECH” e di “Impresa sostenuta dal Distretto Tecnologico DHITECH”, sulla base dell’esito della ricognizione di cui al punto d) o di ulteriori eventi rilevanti non specificamente previsti nel presente Regolamento, quali, a titolo meramente esemplificativo, violazione del Codice Etico del Distretto, atti lesivi della reputazione e dell’immagine del Distretto, venir meno di una delle condizioni previste per il riconoscimento di Spin Off.

3.5 La Commissione viene convocata dal Presidente o dal suo delegato ogni qual volta se ne presenti la necessità e comunque almeno una volta all’anno nel caso in cui siano stati già riconosciute società **“Spin Off del Distretto Tecnologico DHITECH” e/o “Imprese sostenute dal Distretto Tecnologico DHITECH”**.

4. Procedura di costituzione degli Spin Off

4.1 I soggetti titolati a proporre la richiesta di riconoscimento di **“Spin Off del Distretto Tecnologico DHITECH” e di “Impresa sostenuta dal Distretto Tecnologico DHITECH”**, secondo quanto previsto dal successivo Art.5, ne avanzano istanza al Presidente del Distretto, secondo lo schema di cui all’Allegato A.

4.2 Le domande di riconoscimento di **“Spin Off del Distretto Tecnologico DHITECH” e di “Impresa sostenuta dal Distretto Tecnologico DHITECH”** e di partecipazione agli Spin Off vengono esaminate dalla Commissione Spin Off, espressamente convocata dal Presidente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Il Presidente sottopone la proposta ed il relativo parere della Commissione, al primo Consiglio di Amministrazione utile dopo la conclusione dei lavori della Commissione, e comunque di norma entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio sulla base del parere della Commissione delibera sulla domanda di riconoscimento e sulla partecipazione allo spin off. In caso di delibera negativa la delibera del Consiglio di Amministrazione con le motivazioni relative verrà comunicata ai proponenti.

4.3 Il Consiglio di Amministrazione del Distretto nella delibera relativa alla partecipazione del Distretto al capitale sociale dello Spin Off, dovrà:

- a) definire, anche sulla base delle valutazioni della Commissione Spin Off di cui al precedente Art.3.4 b), la quota di capitale sociale che verrà sottoscritta dal Distretto e designare il rappresentante del Distretto nel Consiglio di Amministrazione dello Spin Off;

- b) autorizzare eventuali aumenti di capitale sociale, variazione della composizione della compagine sociale e quant'altro possa modificare le condizioni di partecipazione del Distretto alla società Spin Off.
- c) deliberare, previo parere della Commissione Spin Off, l'uscita dalla società Spin Off e le relative condizioni, alla fine del periodo di incubazione o comunque quando la Commissione Spin Off chieda di valutarne la possibilità.

4.4 I legali rappresentanti degli **“Spin Off del Distretto Tecnologico DHITECH”** e delle **“Imprese sostenute dal Distretto Tecnologico DHITECH”** hanno l'obbligo di dare opportune informazioni al Distretto sull'andamento delle società, ed in particolare devono:

- a) riferire almeno una volta all'anno sull'attività dello Spin Off, presentando l'allegato B al presente Regolamento debitamente compilato in ogni sua parte;
- b) comunicare tempestivamente alla Commissione Spin Off ogni variazione significativa relativa alla società; in particolare, a titolo esemplificativo, la Commissione deve essere informata sulle modificazioni alla compagine sociale, ivi compresi i cambiamenti della struttura di controllo dei soci persone giuridiche, sulle variazioni del capitale sociale e sulla rilevazione di perdite rilevanti a norma di legge nel corso dell'esercizio, sulle modificazioni rilevanti anche non statutarie delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

La violazione degli obblighi ai punti a) e b) può comportare la revoca della qualifica di Spin Off.

Le relazioni presentate vengono esaminate dalla Commissione Spin Off che riferisce al Consiglio di Amministrazione del Distretto.

5. Soggetti proponenti e altri partecipanti

5.1 Per poter richiedere la qualifica di **“Spin Off del Distretto Tecnologico DHITECH”** o di **“Impresa sostenuta dal Distretto Tecnologico DHITECH”**, le società devono essere costituite su iniziativa di uno o più dei seguenti soggetti:

- a) il Distretto Tecnologico DHITECH;
- b) partecipanti a Progetti di Ricerca e/o di Formazione svolti dal Distretto autonomamente o in collaborazione con i propri soci;
- c) docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo, titolari di assegni di ricerca, collaboratori a progetto, studenti dei corsi di dottorato, afferenti agli Enti di Ricerca, Soci Pubblici del Distretto;
- d) Soci Privati del Distretto;
- e) tutti i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) che abbiano cessato il loro rapporto con il Distretto da non più di 3 anni.

5.2 I soci dello Spin Off possono svolgere attività retribuita nello Spin Off, secondo quanto loro consentito dalla normativa vigente e dai regolamenti dei rispettivi enti di appartenenza.

5.3 Alla società possono partecipare inoltre persone fisiche e/o giuridiche, diverse da quelle indicate nel precedente comma 1, interessate a promuovere la nuova società, con particolare riferimento a persone fisiche o giuridiche pubbliche o private appartenenti al mondo dell'impresa o della finanza.

5.4 La proposta di costituzione delle società di cui al precedente Art.4.1, deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente:

- a) gli obiettivi;
- b) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
- c) il carattere innovativo del progetto;
- d) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
- e) il piano temporale di sviluppo,
- f) il piano finanziario;
- g) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei soci dello Spin Off,
- h) le modalità di eventuale partecipazione del Distretto al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
- i) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, che dovrà comunque essere compatibile con quanto previsto dal “Regolamento per la Disciplina della Proprietà Intellettuale del Distretto DHITECH”.

6 Partecipazione del Distretto

6.1 La partecipazione del Distretto al capitale sociale dello Spin Off, non potrà essere inferiore al 5% e superiore al 40% dell'intero capitale sociale. La quota di capitale sociale potrà essere anche incrementata durante la fase di incubazione, attraverso il conferimento di proprietà intellettuale maturata dal Distretto attraverso l'esecuzione dei propri progetti di ricerca ed opportunamente valorizzata.

6.2 In caso di presenza di soci che siano dipendenti di Università o Enti pubblici di ricerca soci del Distretto, il riconoscimento di Spin Off del DHITECH e la presenza del Distretto nel capitale sociale, non è incompatibile con il riconoscimento di Spin Off anche da parte di Università o Enti di ricerca che abbiano partecipato al progetto di ricerca che ha generato lo Spin Off.

6.3 Lo statuto dello Spin Off dovrà prevedere, tra l'altro, che:

- a) la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione di almeno tre membri e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare al Distretto la possibilità di nomina di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, e di un sindaco, se sia nominato il Collegio Sindacale.
- b) in caso di trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote, spettanti ai soci dello Spin Off, tra cui il Distretto, un diritto di prelazione. Lo Statuto dovrà inoltre prevedere meccanismi idonei a garantire che gli aspiranti soci siano soggetti graditi agli organi sociali, qualora la prelazione non sia stata esercitata da alcuno dei soci;
- c) sia previsto il diritto di recesso del Distretto nei casi di modificazioni delle condizioni statutarie sopra indicate che non abbiano il gradimento del distretto o vengano meno le condizioni previste per l'attivazione dello Spin Off.

6.4 Lo Statuto dello Spin Off, o laddove non sia normativamente possibile, appositi patti parasociali, dovranno prevedere che:

- a) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o

indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;

- b) i soci non possano deliberare aumenti di capitale dello Spin Off o la modifica di previsioni statutarie, senza il preventivo consenso dello stesso.

6.5 Lo Statuto dello Spin off prevedrà, altresì, un'opzione di vendita della partecipazione del Distretto nello Spin Off, esercitabile dallo stesso allo scadere o in caso di mutamento della compagine sociale, nei confronti degli altri soci, ad un prezzo determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione, tenendo conto del valore di mercato a tale data dello Spin Off, e comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione. I patti dovranno comunque garantire il diritto del Distretto alla scadenza dei patti parasociali che disciplinano la fase di incubazione, le modalità di uscita nel caso che i soci non intendano rilevare la quota del distretto.

6.6 Per la fase di incubazione dello Spin Off, in generale, non è prevista la distribuzione di utili ai soci ma gli eventuali utili saranno utilizzati per investimenti nella società.

7. Autorizzazione all'utilizzo del logo

7.1. DHITECH istituisce la denominazione "Spin Off DHITECH" e "Impresa sostenuta dal Distretto Tecnologico DHITECH" e relativi loghi, da concedersi sulla base del possesso e del mantenimento di requisiti che confermino l'identificazione di dette società con le competenze e le conoscenze del Consorzio e comunque nel rispetto dei valori e dei principi del Distretto.

7.2. L'utilizzo della denominazione e del logo è autorizzato sulla base di un apposito accordo di licenza con DHITECH (Allegato C del presente Regolamento) che lo Spin Off è tenuto a sottoscrivere entro 3 mesi dalla sua costituzione.

7.3. Nell'accordo di licenza e alle condizioni ivi previste, lo Spin Off si impegna ad utilizzare la denominazione e il logo in tutta la propria comunicazione aziendale.

7.4. In ogni caso, l'accordo di licenza deve prevedere il diritto di revoca unilaterale a favore del Distretto, esercitabile attraverso motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Distretto con l'effetto di estinguere automaticamente il diritto all'utilizzo della denominazione e del logo.

7.5. In ogni caso il diritto di utilizzo il logo cessa con l'uscita del Dhitech dalla compagine sociale degli spin off ed in ogni caso con il concludersi del periodo di incubazione o sostegno.

8. Incubazione degli Spin Off

8.1. Il Distretto supporta l'avviamento dell'impresa Spin Off e delle imprese sostenute dal DHITECH nelle forme e nei modi possibili sulla base dei progetti in atto, delle risorse infrastrutturali, personali e strumentali disponibili.

8.2. L'Incubazione ed il sostegno durano generalmente per un periodo di 3 anni. La proroga del periodo di incubazione per ulteriore due anni deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Distretto. In ogni caso, il periodo di incubazione non dovrà superare i 5 anni.

8.3. Il Servizio di Incubazione Offerto da DHITECH allo Spin Off, compatibilmente con le risorse disponibili generalmente consistono in:

- a) alloggio dello Spin Off presso spazi DHITECH idonei alla conduzione di attività di ricerca, sviluppo e prototipazione dei prodotti della nuova impresa;
- b) promozione delle attività dello Spin Off presso la rete di soggetti istituzionali, industriali e finanziari in cui il Distretto è inserito;
- c) assistenza per la partecipazione a programmi di finanziamento della ricerca nazionali e internazionali.

L'elenco suddetto è meramente esemplificativo e può essere ridotto o integrato con nuovi servizi sulla base delle disponibilità del Distretto. In generale questi servizi sono offerti sia alle imprese spin off sia alle imprese sostenute dal Dhitech. In caso di limitata disponibilità di queste la priorità è riconosciuta alle imprese spin off.

8.4. Il Servizio di Incubazione è regolato da una convenzione stabilita tra DHITECH e lo Spin Off che disciplinerà l'eventuale utilizzo di spazi, attrezzature e servizi. La convenzione stabilirà anche eventuali oneri a carico delle società, qualora necessario.

9. Partecipazione di personale DHITECH agli Spin Off

9.1. I soci dello Spin Off che siano dipendenti del Distretto si impegnano alla salvaguardia del buon nome e degli interessi del Distretto, a non esercitare attività in conflitto di interesse o in concorrenza rispetto al Distretto. Il loro impegno lavorativo a favore dello Spin Off deve essere esplicitamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione in fase di approvazione dello Spin Off, anche sulla base dell'apporto che il Distretto intende dare allo Spin Off e va esplicitamente valorizzato nella fase di valutazione della quota di proprietà del Distretto.

10. Riconoscimento della qualifica "Spin Off del Distretto Tecnologico DHITECH" e di "Impresa sostenuta dal Distretto Tecnologico DHITECH", a società di recente costituzione

10.1. La qualifica di "Spin Off del Distretto Tecnologico DHITECH" e di "Impresa sostenuta dal Distretto Tecnologico Dhitech", può essere riconosciuta anche a società già costituite qualora sussistano tutte le condizioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente. In particolare la qualifica potrà essere riconosciuta a società spin off dei soci pubblici che siano attive in settori di interesse del Dhitech, anche se non maturate all'interno di progetti del Distretto.

10.2. Detto riconoscimento può essere attribuito su proposta della società interessata entro tre anni dalla sua costituzione.

11. Riservatezza

11.1. I proponenti e i componenti della Commissione Spin Off di cui all'Art.3 del presente Regolamento sono tenuti ad osservare, nei reciproci rapporti e nelle modalità di comunicazione, la massima riservatezza al fine di salvaguardare gli interessi dei proponenti e l'eventuale interesse del Distretto alla partecipazione alla società Spin Off.

12. Proprietà intellettuale

12.1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca conseguiti dallo Spin Off, successivamente alla sua costituzione ed indipendentemente da progetti del Dhitech, appartiene allo Spin Off medesimo.

12.2. Qualora la proprietà intellettuale conferita allo Spin Off sia stata generata nell'ambito di progetti di ricerca partecipati dal Distretto Tecnologico DHITECH in epoca anteriore alla costituzione dello Spin Off essa sarà regolamentata conformemente al Regolamento per la Disciplina della Proprietà Intellettuale del Distretto Tecnologico DHITECH.

12.3. Qualora la proprietà intellettuale maturi all'interno di progetti del Dhitech anche durante la fase di incubazione dello spin off, essa potrà essere valorizzata nella quota di proprietà dello spin off attribuita al Distretto o ceduta allo spin off a condizioni da definire volta per volta.

12.4. Il trasferimento di proprietà intellettuale brevettata o non brevettata dal Distretto e/o da uno dei Soci del Distretto allo Spin Off potrà avvenire sulla base di specifici accordi di licenza o cessione.

13. Entrata in vigore

13.1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

13.2. L'adeguatezza del presente Regolamento viene verificata, ex post, dalla Commissione Spin Off, ogni anno in generale quando si renda necessario per eventuali variazioni delle normative italiane e comunitarie in merito alla costituzione di società Spin Off da parte dei Distretti Tecnologici e/o alla partecipazione di questi ultimi a società di capitali.